

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO

ART. 1: E' costituita con sede a Palmanova via Marcello **SNC l'Associazione di Promozione Sociale (APS)** denominata "**Circolo Fotografico di Palmanova - APS**" (alias **Circolo Fotografico Palmarino - APS**).
L'Associazione potrà costituire dei recapiti in luoghi diversi dalla propria sede legale qualora lo ritenesse utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ART. 2: L'Associazione è apolitica, non ha alcuno scopo di lucro e si propone il fine di perseguire lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca la promozione della fotografia in ogni suo aspetto **mediante attività di interesse generale a favore dei Soci, loro familiari o terzi**.

ART. 3: Per il raggiungimento del proprio fine l'Associazione si propone di svolgere in particolare le seguenti attività:

- a) aderire e/o collaborare con Enti nazionali e/o esteri di qualsivoglia natura che operino in ambiti al suo scopo interessanti;
- b) fornire ai propri Soci il patrocinio in iniziative fotografiche private quando richiesto;
- c) valutare l'affiancamento ad altre realtà consimili o affini in iniziative anche collaterali alla fotografia quando queste fossero di interesse e di utilità alla propria promozione ed attività;
- d) curare l'istruzione e l'educazione fotografica dei Soci e di assisterli nello svolgimento delle loro proprie attività fotografiche;
- e) di organizzare e promuovere, oltre che partecipare, a congressi, mostre, **pubblicazioni**, eventi, corsi e convegni fotografici in genere.

SOCI

ART. 4: Sono Soci dell'Associazione tutte le persone che, aderendo ai suoi principi e finalità e approvando incondizionatamente il presente Statuto, ne facciano formale richiesta e versino la quota associativa annuale, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere iscritti alla Associazione coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale.

ART. 5: I soci hanno il diritto di partecipare alla attività dell'Associazione, di contribuire a determinare gli indirizzi e di concorrere alla elezione degli organi societari. In quest'ultimo caso solo se maggiorenni.

ART. 6: I soci hanno diritto di voto nelle assemblee e possono assumere cariche sociali elettive solo se regolarmente iscritti e abbiano la maggiore età.

ART. 7: Ogni socio è tenuto alla osservanza dello Statuto, del regolamento e dei deliberati degli organi statutari, e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma dell'Associazione. In particolare è tenuto a:

- a - partecipare attivamente alla vita dell'Associazione assolvendo i compiti affidatigli;
- b - garantire l'unità operativa dell'Associazione astenendosi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possano essere di danno all'Associazione stessa;
- c - tenere, nei confronti degli altri soci, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- d - tenere una irreprensibile condotta morale;
- e - concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente l'Associazione.

Qualora non rispettasse le norme di comportamento di cui ai punti b), c) e d) sopra indicati il socio verrà espulso o radiato con effetto immediato dalla data dell'assemblea del Consiglio direttivo che decide in merito al caso.

ART. 8: Il Consiglio Direttivo emana la modalità ed i termini per l'attuazione del tesseramento.

ART. 9: Le quote associative ordinarie sono dovute da ciascun socio per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale ordinaria per tutto l'anno sociale in corso. Il mancato versamento della quota associativa per l'anno corrente comporta automaticamente la perdita dei diritti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 del presente statuto. Le quote sociali non sono né rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 10: Le convocazioni per l'Assemblea ordinaria e straordinaria e le comunicazioni ai soci possono avvenire anche tramite invio di email, mediante pubblicazione sul forum e/o sito web del Circolo Fotografico Palmarino o in qualsiasi altra forma che consenta una rapida ed efficace comunicazione ai soci, inclusa la materiale affissione presso la sede.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11: Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario Tesoriere;
- Il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Nel caso in cui venissero stabiliti dei puri rimborsi spese, questi dovranno rientrare nei limiti previsti dalla normativa sulle associazioni senza scopo di lucro.

ASSEMBLEA

ART. 12: L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti e/o dissenzienti.

ART. 13: L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede dell'Associazione od altrove mediante affissione dell'avviso di convocazione fatto nella sede sociale almeno 8 giorni prima della data della riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea, oltre che mediante affissione, potrà essere convocata anche mediante annuncio sul sito web ufficiale del Circolo o con le forme previste dall'articolo 10, sempre con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

Il socio, che non può partecipare alle assemblee, può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Un socio non può ricevere più di tre deleghe.

Il socio ha diritto di partecipare all'assemblea, personalmente o a mezzo delega, solo se in regola con il versamento della quota sociale annuale.

ART. 14: L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) relazione morale e tecnica del Consiglio Direttivo;
- b) bilancio consuntivo e preventivo;
- c) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci.

L'Assemblea ordinaria inoltre stabilisce la durata in carica ed il numero delle persone che devono comporre il Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti e aventi diritto di voto.

ART. 15: L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla metà almeno dei soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei soci.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16: L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea che ne determina il numero e la durata in carica.

ART. 17: I Membri del Consiglio sono eletti a scrutinio segreto da parte dell'Assemblea. Ciascun socio potrà esprimere il massimo delle preferenze stabilite dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venisse formata una lista unitaria, l'elezione potrà avvenire per acclamazione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire cariche in altre associazioni che operano nell'ambito delle medesime discipline.

ART. 18: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare dovrà anche:

- eleggere tra i propri membri il Presidente, uno o più Vice Presidenti;
- nominare tra i propri soci il Segretario Tesoriere ed il Revisore dei conti;
- attuare le linee programmatiche di attività fissate dall'Assemblea;
- determinare la quota associativa annuale dovuta dai soci.

ART. 19: Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove ogni qualvolta lo richiederà il Presidente, ovvero a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri eletti.

La convocazione sarà effettuata con lettera, o in forma elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, in forma verbale con avviso diretto a tutti i Consiglieri.

I Consiglieri durano in carica per l'intero periodo previsto dall'Assemblea. Le eventuali dimissioni nel corso del mandato, dovranno essere comunicate in forma scritta. La sostituzione dei Consiglieri dimessi sarà fatta nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 15.

ART. 20: Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà necessaria la presenza di tanti membri che rappresentino più della metà dei componenti del Consiglio stesso.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo saranno valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 21: Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli promuove, indirizza e coordina l'attività sulla base delle deliberazioni degli Organi Statutari.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni sono delegate al Vice Presidente, salvo diversa previsione del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO TESORIERE

ART. 22: Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra i consiglieri in carica e/o i soci. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto. Le sue mansioni riguardano la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

REVISORE DEI CONTI

ART. 23: Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra i soci un Revisore dei conti, che non può essere scelto anche tra i consiglieri in carica. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto. Le sue mansioni riguardano la verifica e la certificazione della corretta gestione finanziaria dell'Associazione.

GESTIONE FINANZIARIA E RENDICONTO

ART. 24: L'esercizio sociale e finanziario si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo compila il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre al Revisore dei Conti ed all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il termine indicato all'art. 12 il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione del Revisore dei Conti e dell'Assemblea il bilancio di previsione per il nuovo esercizio.

ART. 25: All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26: In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27: Le disposizioni del presente statuto possono essere disciplinate in apposito regolamento attuativo stabilito ed approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 28: Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile o nelle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

_____/ _____
.....

Il presidente pro tempore